



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VA PROVATA LA NATURA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
(TRASFERITA O STRAORDINARIO) AI FINI DELLA RITENUTA
D'IMPOSTA**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 628 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Gatti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 420 REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL
1972) - RITENUTE ALLA FONTE – IRES –

Ritenute a titolo d'imposta – Corrispettivi ai lavoratori per straordinario o
trasferte – Accertamento della loro natura – Necessità – Sussistenza.

Massima

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche, al fine di ritenere legittimo il recupero delle ritenute d'imposta sui corrispettivi erogati ai dipendenti, riqualificati dall'Ufficio come prestazioni di lavoro straordinario anziché trasferte, è assolutamente necessario l'accertamento della loro natura. (In applicazione di tale principio la Corte - in una fattispecie nella quale l'oggetto sociale era costituito dall'attività di manutenzione, installazione, riparazione, ristrutturazione di beni strumentali, mobili e/o immobili esclusivamente presso stabilimenti e/o cantieri di soggetti terzi, enti collettivi pubblici e/o privati o persone fisiche – ha ritenuto probatoriamente convergenti al fine di qualificarne la natura di corrispettivi erogati per trasferte, una serie di elementi costituiti dalle spese per il carburante, fatture Telepass, numero di mezzi impiegati, chilometri percorsi, luoghi di residenza e di lavoro, ordini di servizio, richieste dei committenti e varietà degli interventi da cui dedursi il tempo e la durata di impiego di un singolo o di un gruppo di dipendenti).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23

Conformità

- Non si registrano precedent in termini

Anno pubb.

- 2025